

<p>Art. 22</p> <p>(Commissione delle elette)</p> <p>1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione delle elette.</p>	<p>Art. 22</p> <p>(Commissione per la Parità e le Pari Opportunità)</p> <p>1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità, tutela dei diritti umani, prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, istituisce la Commissione per la Parità e Pari Opportunità.</p>
<p>2. La Commissione è composta dalle elette nel Consiglio comunale e, su proposta delle stesse, può essere integrata da consigliere elette nei consigli circoscrizionali; in tal caso la proposta integrativa è sottoposta alla determinazione del Consiglio comunale.</p>	<p>2. La Commissione è composta da Consigliere e Consiglieri comunali, secondo il criterio proporzionale. La composizione è determinata dalla deliberazione di costituzione.</p>
<p>3. La Commissione elegge al proprio interno la Presidente.</p>	<p>3. La Commissione designa al proprio interno il/la Presidente, appartenente al genere meno rappresentato in Consiglio. La/il Presidente è eletto dal Consiglio comunale. In fase di prima applicazione, nel mandato amministrativo 2016 – 2021, la Presidenza è riservata ad una Consiglieria eletta.</p>
<p>4. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere</p> <p>attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità;</p> <p>a tal fine può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle</p> <p>realtà sociali e di esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.</p>	<p>4. La Commissione svolge le funzioni preparatorie, referenti e istruttorie nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • politiche di parità fra uomo e donna e pari opportunità per tutti; • politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femicidio; • politiche integrate per le differenze di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica; • politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone; • politiche di promozione e tutela dei diritti umani e civili; • promozione delle politiche di pace e della cittadinanza attiva.
<p>5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.</p>	<p>5. La Commissione valuta l'interesse ad attivare forme e modalità di raccordo con Commissioni istituite a livello di Circoscrizione o con componenti dei Consigli di Quartiere delegate/i.</p>
<p>6. La Commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.</p>	<p>6. La Commissione valuta altresì l'attivazione di relazioni stabili con i soggetti sociali ed istituzionali, quali le Consulte comunali istituite le Associazioni ed i Gruppi di cittadini, che operano nel campo della promozione delle politiche di parità, pari opportunità, antidiscriminazione ed antiviolenza, promozione e tutela dei diritti civili, della cultura della pace e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.</p>
<p>7. Per il suo funzionamento la Commissione usufruisce delle strutture e delle risorse previste al successivo art. 23 dello statuto.</p>	<p>INVARIATO</p>